

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 29/11/2024

FATTO

1. – Con ricorso del 5 giugno 2024, previo reclamo del 5 aprile 2024, la parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede che l'intermediario contraente le corrisponda l'importo complessivo di Euro 356,06 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

In particolare, la parte ricorrente, tenuto conto che l'estinzione anticipata del finanziamento è intervenuta quando erano state già pagate 42 rate su un totale di 96, chiede che l'importo indicato di Euro 365,06 le sia corrisposto a titolo di riduzione delle commissioni di istruttoria di Euro 649,00 secondo il criterio pro rata temporis, e dunque per una quota di 54/96.

2. – Il contratto di finanziamento tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente è stato stipulato il 2 maggio 2015. Il contratto prevedeva che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, non sarebbero state oggetto di restituzione le commissioni di istruttoria di Euro 649,00 in quanto composto totalmente da componenti a maturazione immediata.

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento è effettivamente intervenuta nel dicembre del 2018, in corrispondenza della scadenza della rata n. 42 su un totale di 96, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 54 rate. Sulla base del conteggio di anticipata estinzione, la parte ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo. L'intermediario le ha riconosciuto gli interessi non maturati, mentre non le ha riconosciuto

alcun rimborso a titolo di riduzione del costo totale del finanziamento per la parte non maturata.

4. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, insiste sulla natura di costi up front delle commissioni di istruttoria al fine di concludere nel senso della loro non rimborsabilità. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.

1. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Occorre poi rammentare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Tale principio di diritto, secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, deve ritenersi direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della menzionata decisione della Corte di Giustizia e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, co.1., cit. è stato poi novellato dall'art. 11-octies, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-octies, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, aveva dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, che consentivano di continuare a far riferimento a disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che escludevano chiaramente la possibilità di rimborsare anche costi c.d. *up-front*.

Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità delle menzionate disposizioni transitorie con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L'art. 11-octies, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto impediva l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-sexies, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, infine, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-octies, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell’art. 11-octies, co. 2, cit., nel testo vigente, nell’ipotesi di rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l’art. 125-sexies cit. nel testo precedente l’intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di quest’Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in piena conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell’art. 11-octies, co. 2, cit., nel testo vigente, “non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

2. – Quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano individuarlo “in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”.

In mancanza di una clausola contrattuale siffatta, la stessa decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti sulla base di una “integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)” del contratto, precisando che “ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”.

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha quindi preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. – Sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto anche che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l’attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l’intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di attenersi a tale criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, sempre la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste “alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Ora, sulla base delle premesse fin qui esposte si possono enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring* che per quelli c.d. *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, sempre che si tratti di clausola agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di una simile clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi c.d. *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

8. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla riduzione delle commissioni di istruttoria.

Quanto poi al criterio proporzionale di riduzione, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. in particolare Coll. Roma, dec. n. 16651 del 2021 relativa alla medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso), ritiene di qualificare come costo up-front le commissioni di istruttoria se inferiori ad Euro 1.000,00.

Di conseguenza, alle commissioni di istruttoria di Euro 649 deve applicarsi il coefficiente di riduzione del 35,03%, calcolato in proporzione agli interessi residui. Alla parte ricorrente spetta dunque l'importo di Euro 227,34 a titolo di riduzione delle commissioni di istruttoria, che deve essere arrotondato ad Euro 227,00.

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente il calcolo operato.

###

durata del finanziamento	▶	96
rate scadute	▶	42
rate residue		54

TAN	▶	8,85%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56,25%
- in proporzione alla quota interessi	35,03%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 649,00	€ 365,06 ○	€ 227,34 ●	○		€ 227,34
●	...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
●	...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
●	...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione		○	○	○		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 227,34
interessi legali	si ▼

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di Euro 227,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA